

**Contratti pubblici.** Gli effetti del decreto correttivo del Codice

# Applicazione semplificata per gli appalti sanitari e sociali

**Alberto Barbiero**

Le amministrazioni pubbliche possono affidare appalti per alcune tipologie di servizi sanitari e sociali con regole semplificate per il percorso selettivo.

Il decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici ha definito un regime particolare per l'aggiudicazione di appalti che hanno a oggetto un ampio novero di servizi alla persona, inserendo nell'articolo 142 del decreto legislativo 50/2016 una disciplina specifica, applicabile anche ai servizi di ristorazione collettiva.

Le nuove disposizioni individuano anzitutto l'ambito applicativo oggettivo del particolare regime di affidamento, che riguarda solo il novero dei servizi sanitari e sociali (comma 5-bis) e che viene a essere esteso, per quanto compatibile, anche ai servizi di ristorazione collettiva, dovendolo pertanto integrare con le specifiche norme per essi stabilite

dall'articolo 144.

La classificazione dei servizi riporta le definizioni del sistema di codificazione comunitaria (il cpv), che non hanno un livello di dettaglio comparabile a quello del nomenclatore nazionale: è quindi necessario che le stazioni appaltanti inquadrino le loro attività da appaltare in

## DISCIPLINA AD HOC

Affidamenti con regole differenziate anche per le gare riferite ai servizi di ristorazione collettiva

li settori facendo particolare attenzione, soprattutto per i servizi socio-educativi.

L'affidamento in regime particolare dei servizi sanitari e sociali deve perseguire specifici obiettivi in termini di garanzia della qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e comple-

tezza dei servizi stessi, nonché di attenzione per le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti e di promozione del coinvolgimento degli utenti.

Le nuove norme prevedono che le amministrazioni tengano conto della legislazione settoriale (quindi del sistema dei piani di zona definito dalla legge 328/2000 e dalle leggi regionali attuative) sia in relazione alla programmazione dei servizi e sia con riguardo alla gestione mediante moduli aggregativi degli appalti per tali servizi (ammettendo anche soluzioni particolari definite da alcune leggi regionali, come le gare gestite da Comuni capofila per ciascun ambito).

L'affidamento con regime particolare dei servizi sanitari e sociali deve avvenire con le procedure previste dal decreto legislativo 50/2016, dovendosi considerare in questo novero sia quelle a maggior evidenza pubblica (aperte e ristrette), sia quelle negoziate (con riferi-

mento alle fattispecie specifiche previste dall'articolo 63 e alle procedure semplificate per il sottosoglia regolate dall'articolo 36), nonché procedure particolari come il partenariato per l'innovazione (regolato dall'articolo 65), che ha molti punti di contatto con la co-progettazione.

Le procedure di aggiudicazione (salvo le possibili deroghe sottosoglia) devono essere attivate mediante bandi di gara e sviluppate con l'applicazione di un numero di norme più limitato rispetto al complesso della parte II del codice dei contratti, nel quale sono comprese quelle sulle specifiche tecniche, sulle tempistiche per la gara, sui requisiti di ordine generale e di capacità, nonché sui criteri di aggiudicazione, con obbligo di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tra le norme derogabili in tali appalti risultano quindi disposizioni rilevanti, come quelle inerenti l'applicazione dei criteri ambientali minimi, la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice, l'avvalimento e le garanzie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

